

**Ordine delle Ostetriche della Provincia
di
V a r e s e**

**PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T)
2020-2022**

**Adottato dal Consiglio Direttivo
dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di
Varese
con delibera del 24 febbraio 2020**

**Pubblicato sul sito internet <http://www.collegioostetrichevarese.it/>
Sezione "Amministrazione trasparente"**

Indice dei Contenuti

Parte Generale

L'Unione Professionisti di Varese

1. La struttura dell'Unione Professionisti
2. L'adozione del PTPCT dell'Unione Professionisti di Varese
3. Soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione: Società ed enti di diritto privato
4. Analisi del contesto dell'Unione Professionisti di Varese
5. Il processo di elaborazione, adozione e aggiornamento del PTPCT dell'Unione Professionisti
6. La metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree di rischio
7. Codice di comportamento dell'Unione Professionisti

Parte Speciale

L'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese

Funzioni istituzionali e struttura dell'Ordine

Il processo di elaborazione del PTPCT 2018-2020. Obiettivi, ruoli e responsabilità

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PER LA TRASPARENZA

SEZIONE PRIMA

1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione
2. Analisi del contesto interno
3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

4. Gestione del rischio
5. Individuazione delle aree di rischio
6. Rischi specifici dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese
7. Possibili reati configurabili
8. Valutazione delle aree di rischio
9. Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio
10. Forme di consultazione in sede di elaborazione del PTPCT
11. Definizione del processo di monitoraggio e sull'implementazione del PTPCT

SEZIONE SECONDA

1. Sezione del Piano Triennale dedicato per la Trasparenza
2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza- Accesso civico
5. Processo di attuazione al Piano
6. I soggetti interessati
7. Tutela del dipendente che denuncia illeciti
8. Codice di comportamento
9. Cause di inconferibilità e di incompatibilità

SEZIONE TERZA

1. Normativa di riferimento
2. Leggi ed atti normativi nazionali
3. Regolamenti interni all'Ordine
4. Codici di Comportamento
5. Atti ANAC

Parte Generale

L'UNIONE PROFESSIONISTI DI VARESE

L'Unione Professionisti di Varese è una società semplice tra Enti pubblici non economici – nello specifico Ordini Professionali, costituita in data 1.03.1976.

Scopo dell'Unione, secondo quanto previsto dall'art. 1 dell'Atto costitutivo è quello di *attuare ed usufruire di servizi e prestazioni comuni e ripartirne le spese tra i componenti.*

L'Unione Professionisti è costituita dai seguenti Enti pubblici non economici:

- Ordine dei Periti Industriali di Varese;
- Ordine delle Ostetriche di Varese;
- Ordine dei Medici Veterinari
- Ordine dei Dottori Agronomi.

Occorre precisare che dal momento della costituzione dell'Unione fino all'anno 1983c vi partecipava altresì l'Albo Consulenti del Lavoro.

Sono organi dell'Unione, secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto:

- Il Consiglio;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;

Il Consiglio

L'organo deliberante dell'Unione è il Consiglio del quale fanno parte di diritto *tutti i Presidenti pro tempore degli Ordini Professionali che l'hanno costituita oltre a quelli di altri Ordini che potranno, in seguito essere ammessi.*

I membri del Consiglio agiscono e deliberano, sempre in rappresentanza degli Ordini da loro presieduti. I Presidenti, nell'ambito del Consiglio della Società, possono farsi rappresentare da altro consigliere dei rispettivi Ordini all'uopo delegato con regolare delibera. Il Consiglio provvede a nominare, mediante votazione a maggioranza assoluta, un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Unione in ogni manifestazione che interessi gli Ordini facenti parte dello stesso. Rappresenta l'Unione verso terzi e provvede alla firma di tutti gli atti d'ufficio e che interessano la società.

Egli ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio su tutte le pratiche di rilievo e che implicino impegni dell'Unione, soprattutto in materia di locazione, personale dipendente, appalti, forniture, ecc.

Il Segretario

Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente per tutto quanto concerne la conduzione della Società, provvedendo al controllo del personale impiegatizio dell'Unione, *dando ad esso tutte le disposizioni necessarie affinché il lavoro venga svolto con precisione e solerzia.*

Il Tesoriere

Il Tesoriere, in collaborazione con il Segretario è tenuto a predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, *il bilancio consuntivo del decorso anno e preventivo dell'anno in corso. Detti bilanci dovranno essere approvati dal Consiglio della società.*

Il Tesoriere è inoltre tenuto a provvedere all'esecuzione di tutti i pagamenti relativi all'Unione, previo parere favorevole del Presidente e del Segretario.

L'Unione è dotata di personale amministrativo che si occupa della gestione e dell'espletamento dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente stesso. Secondo quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto dell'Unione, *la società, previo parere del Consiglio può assumere personale dipendente a seconda della necessità. (..) Il personale sarà alle dirette dipendenze del Segretario della società il quale ne sarà responsabile di fronte al Collegio.*

Per ciò che concerne la **responsabilità**, lo Statuto nella medesima disposizione precisa che *il personale dipendente della società e con esso il Consiglio, non si assumeranno mai responsabilità circa il lavoro svolto e la tenuta dei libri contabili dei singoli Ordini e Collegi in quanto dette responsabilità sono e rimangono esclusivamente a carico dei Presidenti di ogni singolo Ordine o Collegio. Il Consiglio della società e con esso il personale impiegatizio, saranno solo ed esclusivamente responsabili del lavoro e della tenuta dei libri contabili riflettenti esclusivamente l'attività dell'Unione Professionisti.*

Ai singoli Ordini è consentita l'utilizzazione del personale dipendente dell'Unione per la tenuta dei libri contabili e la riscossione delle quote associative nonché, secondo quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto, *di tutti i lavori dove necessita il maneggio di denaro, sotto la supervisione e la responsabilità dei Presidenti e dei Tesorieri dei singoli Ordini.*

L'attuale dotazione organica dell'Unione Professionisti è la seguente:

- 1) Sefora Mingoia, referente amministrativa dell'Ordine della Professione Ostetrica di Varese;
- 2) Gabriella Bonetti, referente amministrativa dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Varese;
- 3) Barbara Davanzo, referente amministrativa dell'Ordine dei Periti industriali e Periti Industriali laureati della provincia di Varese;
- 4) Marinella Musizza, Ordine degli Agronomi

Assunte con le seguenti tipologie contrattuali:

- 1) Sefora Migioia, CCLN del Personale del comparto Funzioni Centrali – A tempo indeterminato – Livello B1;
- 2) Gabriella Bonetti, CCLN del Personale del comparto Funzioni Centrali – A tempo indeterminato – Livello B1;
- 3) Barbara Davanzo, CCLN del Personale del comparto Funzioni Centrali – A tempo indeterminato – Livello B1;
- 4) Marinella Musizza, CCLN del Personale del comparto Funzioni Centrali – A tempo indeterminato – Livello B1.

2. L'adozione del PTPCT dell'Unione Professionisti di Varese

Ai sensi della Legge 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, l'Unione Professionisti, in quanto società costituita da Enti pubblici non economici, adotta un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con la funzione di individuare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e per prevenire attività illegittime o illecite attraverso l'adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di prevenzione finalizzati al miglioramento dell'azione amministrativa.

La determinazione ANAC n. 11345 dell'8/11/2017, ha previsto delle nuove Linee Guida per *l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici.*

Tale documento dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha previsto le seguenti misure organizzative per la prevenzione della corruzione per le società di diritto privato partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni quale è l'Unione Professionisti di Varese:

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli strumenti di valutazione all'interno della società;

È necessario che le misure siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC;

- le misure volte alla prevenzione della corruzione sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio;
 - sia data adeguata pubblicità alle misure adottate sia all'interno che all'esterno con la pubblicazione sul sito web della società.
- I contenuti minimi delle misure, da applicarsi al caso in analisi, devono essere i seguenti:
1. Individuazione e gestione dei rischi corruzione: *'le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività a rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle generali (..) cui si aggiungono le aree specifiche individuate da ciascuna società. Fra queste a titolo esemplificativo possono rientrare l'area dei controlli, l'area economica finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti tra amministratori pubblici e soggetti privati'*.
 2. attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: *'Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione dei dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse'*.
 3. formazione;
 4. tutela del dipendente che segnala illeciti;
 5. rotazione o misure alternative;

Il contesto nel quale opera l'Unione Professionisti è delimitato dall'attività dei singoli Ordini che si sostanziano nelle seguenti tipologie:

- 1) Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali;
- 2) Proroga di contratti in essere;
- 3) Processi di spesa;
- 4) Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi;
- 5) Progressioni di carriera (attività eventuale).

Si tratta di attività che astrattamente possono presentare un rilevante rischio di corruzione. Si rimanda alla trattazione delle singole aree di rischio nella parte speciale del Presente Piano.

3 Soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione: Società ed enti di diritto privato

Con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, cui si rinvia per indicazioni di dettaglio, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad attuare successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 le norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 33/2013¹, sono pertanto tenuti ad adottare il documento

¹ **Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione** (articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; (lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017).

unitario che individua le misure integrative di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza; nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti della compatibilità; dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato; provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati.

4 Analisi del contesto dell'Unione Professionisti di Varese

Il contesto nel quale si trova ad operare l'Unione Professionisti di Varese è caratterizzato dalla presenza di più soggetti, Enti pubblici non economici finalizzati a garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti che rispettivamente rappresentano, tutelando la professionalità della categoria. La disciplina specifica è prevista nella parte speciale del Piano.

In questo contesto l'attività dell'Unione Professionisti è quella di svolgere attività e servizi di *back office* che riguardano principalmente la gestione dell'organizzazione e dei processi amministrativi di ciascun Ordine professionale nell'ottica di una gestione.

6. Il processo di elaborazione, adozione e aggiornamento del PTPCT dell'Unione Professionisti

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stato approvato dal Consiglio dell'Unione in data in 27 gennaio 2020 su proposta del RPCT, dott.ssa Clara Magnoli

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il PTPCT è stato aggiornato con riferimento al triennio 2020-2022 e non sono state riscontrare nuove aree di rischio rispetto all'anno 2019 e, conseguentemente, nuove misure di prevenzione.

7. La metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree di rischio

L'Unione Professionisti di Varese ha realizzato una mappatura delle aree di rischio dei propri processi di supporto all'attività dei singoli Ordini che la compongono,

Tale mappatura tiene in doverosa considerazione le aree c.d. 'obbligatorie' individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione sopra citato che riguardano:

- Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto diretto ed immediato per il destinatario.

L'analisi specifica delle attività dell'Unione Professionisti ha permesso individuare le aree maggiormente a rischio corruzione.

Tale mappatura ha evidenziato pertanto le attività attraverso le quali si espletano le funzioni dell'Unione consentendo di identificare le attività da monitorare e –di conseguenza- di predisporre apposite misure di prevenzione.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree, nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione, che debbano essere presidiate più di altre nell'implementazione di misure di prevenzione. Per ogni processo esaminato è stato pertanto individuato il grado di rischio, calcolato valutando la probabilità del verificarsi dell'evento corruttivo ed il suo impatto sull'organizzazione con conseguente individuazione delle relative misure idonee per prevenire o ridurre la probabilità di verifica dell'evento rischioso.

Principali aree di rischio dell'Unione Professionisti:

- 1) *Area A: Acquisizione e progressione del personale.*

- Rischio: Medio
- 2) *Area B: Contratti pubblici, affidamenti diretti, procedure di approvvigionamento;*
Rischio: Alto
- 3) *Area C: Procedure elettorali, attribuzione delle cariche direttive;*
Rischio: Medio
- 4) *Area D: Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione*
Rischio: Alto

Area A. Acquisizione e progressione del personale

I maggiori eventi rischiosi sono da ricondursi alla:

- individuazione di fabbisogni non coerenti con le reali esigenze di completamento dell'Unione Professionisti;
- comunicazione delle opportunità di lavoro tendenti a favorire soggetti predeterminati;
- valutazione delle candidature volte a favorire soggetti determinati;
- motivazione incongrua del provvedimento amministrativo.

Misure di prevenzione: Predisposizione entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano di un regolamento che disciplini le modalità di acquisizione e progressione del personale nell'ambito dell'Unione Professionisti.

Tuttavia si evidenzia nuovamente che l'Unione ha alle proprie dipendenze quattro segretarie amministrative assunte con regolari contratti di lavoro subordinato e che non sono in programma nuove assunzioni.

Area B: Contratti pubblici, affidamenti diretti, procedure di approvvigionamento

I maggiori eventi rischiosi sono da ricondursi alla:

- definizione dell'oggetto dell'affidamento non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- elusione delle regole dell'affidamento di appalti, servizi, forniture e incarichi professionali al fine di agevolare un dato soggetto;
- formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente definiti;

- definizione di requisiti di accesso alla gara finalizzati a favorire determinati soggetti;
- formulazione dei requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti al fine di favorire un dato soggetto;
- mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata;

Misure di prevenzione: Predisposizione entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano di un regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

Area C: Procedure elettorali, attribuzione delle cariche direttive

I maggiori eventi rischiosi sono da ricondursi alla:

- elusione delle procedure elettorali previste dallo Statuto dell'Unione al fine di favorire determinati soggetti;
- predisposizione di procedure *ad hoc* per l'elezione, la nomina di determinati soggetti e per l'attribuzione delle cariche elettive.

Area D: Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione

I maggiori eventi rischiosi sono da ricondursi alla:

- individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le attività dell'Unione;
- inserimenti negli avvisi pubblici di criteri/clausole finalizzati a favorire soggetti determinati;
- mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata;
- improprio ricorso a risorse umane esterne.

Misure di prevenzione: Predisposizione entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano di un regolamento avente ad oggetto le modalità di conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione.

8. Codice di comportamento dell'Unione Professionisti

L'Unione Professionisti provvede ad adottare un Codice di Comportamento quale misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute regolano il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, l'azione amministrativa.

In tale ottica l'Unione Professionisti di Varese provvede:

- alla consegna, anche per via telematica, di copia del Codice del dipendente agli Organi dell'Unione;
- alla sensibilizzazione del personale mediante consegna di copia del Codice di Comportamento e del presente Piano a tutti i dipendenti dell'Ente;
- all'estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento a tutti i consulenti o collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino lavori per l'Unione Professionisti. A tal fine è prevista la consegna del Codice ovvero l'inserimento nei contratti di incarico e di appalto di apposite disposizioni, clausole risolutive o di decadenza del rapporto in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Codice;
- alla richiesta –al fine di rendere note e prevenire possibili situazioni di conflitto di interesse- di rilasciare una dichiarazione su situazioni di potenziale conflitto di interesse in capo ai soggetti sopra indicati.

Parte Speciale

L'ORDINE DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Premessa

L'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese è un Ente Pubblico non economico, costituito dal DLgs CPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233", come modificato dalla L. 11 gennaio 2018 n. 3 'delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute'.

E' un ordine professionale annoverato tra gli enti pubblici non economici e, come tale, rientra nell'ambito di applicazione del DLgs 165/2001, delle norme di contabilità pubblica e del D.Lgs 50/2016 ovvero il Codice dei contratti.

L'Ordine è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute.

La finalità principale dell'Ordine è quella di promuovere ed assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione di ostetrica/o e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute di genere, materno, fetale, neonatale, individuale e collettiva.

Tra le funzioni principali dell'Ordine, vi sono la verifica del possesso dei titoli universitari abilitanti l'esercizio professionale, la tenuta -anche informatizzata, la pubblicità, anche telematica dell'Albo dei professionisti e di ogni eventuale ulteriore elenco previsto dalle norme di legge, la partecipazione alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni formativi della professione di ostetrica ed alle attività formative ed all'esame di abilitazione dell'esercizio professionale.

L'Ordine, inoltre, concorre con le autorità locali e, per il tramite della Federazione Nazionale con quelle centrali, nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare la professione ostetrica e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale.

Secondo quanto previsto dalla Legge 31 gennaio 2018 n. 3 e dei decreti attuativi, l'Ordine, nell'esercizio della funzione disciplinare, garantisce il diritto di difesa, l'autonomia e la terzietà del giudizio disciplinare, ed attua le misure previste dalla legge per separare la funzione istruttoria da quella giudicante.

Inoltre vigila sugli iscritti all'albo, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

L'Ordine è composto dal Consiglio direttivo e dal Ordine Revisori dei Conti. Il Consiglio direttivo è formato dalla Presidente, dalla Vice-Presidente, dalla Segretaria, dalla Tesoriera e da tre Consiglieri. Il Presente PTPC tiene conto dell'importante modifica operata al D. Lgs. Lgt. CpS 233/1946 da parte dell'art. 4 della Legge 31/1/2018, n. 3 recante norme in materia di "*Riordino delle professioni sanitarie*" e che ha trasformato i Collegi Professionali in Ordini della Professione di Ostetrica.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni conferite dalle Legge:

- a) iscrivere i professionisti all'Ordine nell'Albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

- f) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Altresì, il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dei beni e del denaro spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, il Consiglio Direttivo, stabilisce una tassa annuale (per l'iscrizione all'albo), nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Attraverso l'Ordine, il professionista ottiene la garanzia di una tutela giuridica e morale contro abusi ed arbitrii, per il corretto esercizio di diritti e doveri inerenti la professione e l'utente ottiene la garanzia di livelli professionali appropriati, forniti da operatori abilitati.

In merito all'attuazione delle norme anti corruzione, il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Ordine che designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190); adotta il PTPC. e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC; adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001); segnala casi di conflitto di interessi nonché le situazioni di illecito.

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi ed uno supplente, partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); osserva le misure contenute nel P.T.P.C.; segnala casi di conflitto di interessi nonché le situazioni di illeciti.

Una figura di nuova istituzione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione avente un ruolo centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione.

A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190/ 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013. Per lo svolgimento dei compiti

assegnati, il RPC ha il completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo.

In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale.

I compiti attribuiti al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo.

Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

Il RPC coincide con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013).

Ai sensi degli artt. 2 e 20 del D.P.R. 5/4/1950 n. 221 e loro successive modifiche a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 29-30-31 Ottobre 2017 e della successiva assegnazione delle cariche effettuata nella riunione del 07 Novembre 2017, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, che rimarranno in carica per il triennio 2018-2020, risultano così composti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

- • Dott.ssa Clara Magnoli, Presidente
- • Dott.ssa Nellina Iovino, Vice Presidente
- • Dott.ssa Paola Baggiani, Segretaria
- • Dott.ssa Antonella Bussolati, Tesoriera
- • Dott.ssa Mariangela Mancon, Consigliera
- • Dott.ssa Donatella Lugli, Consigliera
- • Dott.ssa Stefania Pazienza, Consigliera

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Dott.ssa Antonella Bussolati
- Dott.ssa Georgia Gionchetta
- Dott.ssa Marinella Bortolanza
- Dott.ssa Lucrezia Romiti - *supplente*

L'Ordine è dotato di una struttura organizzativa essenziale. Le principali attività amministrative, contabili-giuridiche ed istituzionali vengono supportate da un Ufficio Amministrativo e di Segreteria costituito nell'ambito dell'Unione

Professionisti di Varese – istituita il 1 marzo 1976 tra il Collegio delle Ostetriche di Varese, dei Medici Veterinari, dei Dottori Agronomi e, fino al 1983, dei Consulenti del Lavoro – il cui scopo è quello di ‘atturare ed usufruire di servizi e prestazioni comuni e ripartirne le spese tra i componenti’

La referente amministrativa responsabile dell'Ordine della Professione Ostetrica della provincia di Varese è la Sig.ra Sefora Mingoia.

L'Ordine si avvale altresì della collaborazione di:

Avv. Cosimo Maggiore – consulenza legale in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e trasparenza (L. 33/2013), nominato in data 19 Dicembre 2018, per l'assistenza legale nei procedimenti disciplinari, nominato per un incarico *ad hoc* in data 23.02.2018, nonché quale consulente legale dell'Ente con nomina del Consiglio direttivo del 24 febbraio 2020. L'attività dell'Ufficio Amministrativo si svolge a diretto contatto con quella del Consiglio direttivo e della Presidente (che come sopra ricordato a norma del DPR 221/1950, “*dirige gli uffici*”).

Altrettanta stretta collaborazione esiste tra l'Ufficio, la Presidente con il Consiglio direttivo ed i consulenti affidatari dei servizi contabile-fiscale e del lavoro.

Senza pretesa di esaustività l'azione amministrativa/contabile e giuridica dell'Ordine si estrinseca nelle seguenti attività:

- a) Gestione delle delibere di spesa;
- b) Tenuta dell'Albo e suo aggiornamento;
- c) Esercizio della vigilanza sugli iscritti e del potere disciplinare;
- d) Espressione pareri su richieste di liquidazione dei compensi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale;
- e) Lettura Stampa e Novità legislative;
- f) Gestione dei rapporti con Istituti di Credito;
- g) Gestione delle Procedure di affidamento ed acquisizione di beni e servizi;
- h) Rapporti con fornitori ed in genere soggetti contraenti;
- i) Gestione dell'incasso delle quote annuali;
- j) Controllo della regolarità degli incassi;
- k) Emissione mandati di pagamento;
- l) Emissione reversali;
- m) Elaborazione e stesura bilancio preventivo e consuntivo (in collaborazione con il consulente commercialista);
- n) Attività di studio e ricerca (in collaborazione con il consulente legale);
- o) Gestione adempimenti contributivi (in collaborazione con fiscalista e consulente del lavoro);

- p) Redazione denunce obbligatorie (con la collaborazione del consulente legale);
- q) Gestione rimborso spese degli organi elettivi;
- r) Tenuta e redazione scritture contabili (in collaborazione con il consulente commercialista);
- s) Assistenza a Riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- t) Elaborazione pareri giuridici su richiesta di Enti o iscritti all'Albo, studio di atti, documenti e della normativa (in collaborazione con il consulente legale);
- u) Disbrigo corrispondenza e tenuta del protocollo;
- v) Stesura circolari e comunicazioni alle Iscritte;
- w) Archiviazione pratiche e documentazione;
- x) Organizzazione Convegni, Congressi, Corsi od eventi formativi e di aggiornamento;
- y) Elaborazione e gestione testi di comunicazione istituzionale;
- z) Tenuta Agenda impegni e scadenziari;
- aa) Elaborazione statistiche;
- bb) Gestione sito web (con la collaborazione di consulente informatico);

Lo stesso Ufficio Amministrativo supporta l'attività Istituzionale dell'Ordine ed in particolare coadiuva la Presidente ed il Consiglio Direttivo:

- 1) nello svolgimento delle attività istituzionali e nei processi decisionali; coordina ed attua le delibere del Consiglio e si occupa degli adempimenti connessi;
- 2) nello svolgimento dei processi di comunicazione istituzionale, interni od esterni all'Ordine, con particolare cura del protocollo degli atti e delle delibere e dell'archiviazione documentale;

Senza pretesa di esaustività, l'Ufficio Amministrativo – sotto la direzione della Presidente e del Consiglio Direttivo ed, ove richiesto, di concerto con i Consulenti dell'Ente – svolge i seguenti compiti di afferenza all'area "Affari Generali ed Istituzionali":

- a) Rapporti con FNOPO ed altri Enti o Istituzioni Pubbliche (Regione, Università, AASSLL);
- b) Reperimento di informazioni, atti e documenti;
- c) Stesura di atti e delibere;

- d) Disbrigo di corrispondenza, in entrata ed in uscita;
- e) Stesura di circolari e comunicazioni agli iscritti;
- f) Attività di studio e ricerca;
- g) Preparazione di riunioni del Consiglio Direttivo;

I principali processi amministrativi relativi alle attività politico-istituzionali riguardano:

- a) le procedure elettorali del Consiglio Direttivo e dell'Ordine dei Revisori dei Conti;
- b) l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo;
- c) coordinamento e promozione dell'attività dell'Ordine sul territorio;
- d) la stesura di progetti volti alla promozione delle attività per la formazione e progressione professionale e culturale degli iscritti;
- e) l'attuazione sul territorio delle circolari e delle linee guida della FNOPO;
- f) la designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale;
- g) il concorso con le Autorità Centrali – di livello regionale- nello studio e nell'attuazione di provvedimenti di interesse della professione ostetrica;
- h) l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti responsabili di violazione degli obblighi tipici della professione;
- i) l'espressione di pareri di congruità sulle richieste di compenso per le attività libero professionali;

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- a) gli organi dell'Ordine (spese per le assemblee del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori);
- b) le prestazioni istituzionali dell'Ordine (corsi di aggiornamento professionale, organizzazione di eventi relativi alla prevenzione nel periodo della gravidanza e del puerperio, promozione della figura professionale dell'ostetrica);
- c) il funzionamento degli uffici (spese per utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e per altre attività amministrative);
- d) l'acquisto di beni e prestazione di servizi (consulenze legali e fiscali e del lavoro).

Brevi cenni sulla struttura economica e patrimoniale dell'Ordine delle Ostetriche di Varese e sulla sua attività amministrativa

Il bilancio dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese, preventivo e consuntivo, è formulato in adeguamento alla normativa della contabilità pubblica, adattata a livello regolamentare alle peculiarità dell'Ordine ed alle dimensioni dell'Ente, ai sensi della legge n. 208/1999.

Il bilancio è alimentato annualmente dalla contribuzione obbligatoria da parte delle iscritte all'Ordine, il cui numero al 31.12.2019 è pari a 309.

L'importo dovuto dalle iscritte per il rinnovo annuale dell'iscrizione all'Ordine è pari ad € 140.

Le entrate complessive di competenza ammontano a circa € 46372,12 ; le uscite complessive di competenza ammontano invece a circa € 47405,02.

I principali processi amministrativi dell'Ordine sono connessi alle attività politico-istituzionali, delineate dalle leggi istitutive, e riguardano:

- le procedure elettorali del Consiglio Direttivo, dell'Ordine dei revisori dei Conti;
- la tenuta dell'Albo Professionale;
- le nomine delle cariche istituzionali;
- l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea delle iscritte;
- la vigilanza, sul piano locale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;
- il coordinamento e promozione dell'attività del Ordine nel territorio;
- i progetti volti a promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- la designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale;
- il concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare l'Ordine;
- le direttive di massima per la soluzione delle controversie e/o problematiche emergenti nel contesto lavorativo in cui opera l'ostetrica;
- l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea .

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- gli Organi dell'Ordine (spese per le assemblee del Consiglio Direttivo, del Ordine dei Revisori);
- le prestazioni istituzionali dell'Ordine (corsi di aggiornamento professionale, organizzazione di eventi relativi alla prevenzione nel

- periodo della gravidanza e del puerperio e ad altre tematiche relative alla gravidanza, promozione della figura professionale dell'ostetrica);
- le uscite per il funzionamento degli uffici (utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature e per altre attività amministrative);
 - le uscite per l'acquisto di beni e prestazione di servizi (consulenze legali, fiscali e del lavoro).

Il processo di elaborazione del PTPCT 2019-2020. Obiettivi, ruoli e responsabilità

Nel presente documento è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese, cui è collegato il Codice Etico e di comportamento, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Il PTPCT e il Piano per la Trasparenza dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese costituiscono un unico documento in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (di seguito d.lgs. 97/2016).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l'attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in materia, individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio.

Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono:

- prevenire la corruzione e l'illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio di corruzione;
- ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all'interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012 e dal PNA 2016, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall'Ordine;
- fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;

- garantire l'idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili;
- salvaguardare l'applicazione delle norme sulla inconferibilità e le incompatibilità;
- tutelare l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l'Ordine ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano.

Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 190/2012, comprendono:

- a) l'elaborazione della proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio;
- b) la verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; in particolare, tale verifica comprende la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- c) la proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- d) l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- e) la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno (o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC con appositi provvedimenti) di una relazione recante i risultati dell'attività svolta da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". Inoltre ai sensi del D.Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPCT:
- f) la cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente, siano rispettate le disposizioni del citato decreto sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- g) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto;
- h) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del citato decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20

luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Tra gli altri compiti del RPCT, il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle funzioni previste dalla normativa, rientrano: i) la progettazione annuale delle attività da svolgere nell'esercizio successivo per valutare il corretto funzionamento, l'idoneità e l'osservanza del piano;

Il Responsabile designato è la dott.ssa Stefania Pazienza. La scelta è ricaduta su siffatto profilo istituzionale, in ossequio a quanto previsto, specificatamente per Ordini professionali, dal Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC nell'agosto 2016 per gli enti privi di figure dirigenziali.

SEZIONE PRIMA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**DELL'ORDINE DELLE OSTETRICHE
DELLA PROVINCIA DI
V A R E S E**

1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese, con delibera in progress su proposta della Responsabile della prevenzione della corruzione designato dott.ssa Stefania Paziienza.

Il presente Piano, a seguito di approvazione, è stato tempestivamente pubblicato e reso consultabile sul sito internet istituzionale dell'Ordine delle Ostetriche della provincia di Varese, www.collegioostetrichevarese.it, a seguito di invio dell'avviso di consultazione ai principali *stakeholders*.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Piano in oggetto avrà una validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'aggiornamento riguarderà eventualmente l'emersione di nuovi fattori di rischio e della conseguente necessità di adottare nuove misure di prevenzione.

Sarà onere della Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli quadrimestrali sulle attività svolte dai membri dell'Ordine e verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

2. Analisi del contesto interno.

La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento di tipo "ordinistico" e di quello derivante dalla natura di "Ente pubblico non economico" impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate.

A dette analisi e valutazioni va, in ogni caso, premesso che l'Ordine è ente di dimensioni ridotte, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a cariche elettive gratuite cui sono attribuiti precisi poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e di quelle finanziarie e sono incardinati in un Ufficio

Amministrativo costituito nell'ambito dell'Unione Professionisti di Varese -istituita il 1° marzo 1976 tra il Collegio delle Ostetriche di Varese, dei Medici Veterinari, dei Dottori Agronomi e, fino al 1983, dei Consulenti del Lavoro- il cui scopo è quello di *'attuare ed usufruire di servizi e prestazioni comuni e ripartirne le spese tra i componenti'*. Per questa ragione le cariche istituzionali dell'Ordine sono giuridicamente, oltre che politicamente, responsabili in via esclusiva della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.

Le cariche direttive dell'Ordine percepiscono un rimborso spese per lo svolgimento delle attività istituzionali, riconosciuto sulla base delle fatture/scontrini/ricevute prodotte al personale amministrativo.

3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione.

Premesse le note di inquadramento del contesto amministrativo ed istituzionale, deriva che in concreto, l'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese è attualmente dotato dell'organo del Consiglio Direttivo, insediatosi a seguito delle elezioni svoltesi il 25, 26, 27 novembre 2017 per il triennio 2018/2020. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da sei Consiglieri.

Nel sito istituzionale www.collegioostetrichevarese.it in apposita sezione è riportata la composizione degli organi istituzionali cui ci si richiama.

Allo stato, dunque, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine, con i rispettivi compiti e funzioni, sono:

- a) Il **Consiglio Direttivo**, organo di indirizzo politico strutturato come sopra detto, che, ai sensi di legge: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012); adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali *stakeholders* ed all'ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente"); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei "provider" per l'organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento ECM; criteri per la valutazione della congruità degli onorari professionali degli iscritti, criteri e requisiti generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.lgs. 165/2001); adotta ed osserva le

misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;

b) L'Assemblea degli iscritti, partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell'esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;

c) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei suoi aggiornamenti.

Per quanto concerne i criteri di scelta di questa fondamentale figura anticorruzione all'interno delle amministrazioni, in via generale l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che *«l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...»* (art. 41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Tale modifica trova la sua ragione fondante nella necessità che il RPCT deve poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

La normativa vigente, nella lettura datane dal PNA 2016, ha mantenuto ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e sia debitamente informato ed a conoscenza dei processi amministrativi tipici o caratteristici dell'ente. Il PNA 2016 ha ritenuto che *“considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario”*.

Resta ferma l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e sia scelto, di norma e con le eccezioni di cui *infra*, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva.

A tal proposito il PNA ha espressamente indicato che *“va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”*, e che sia persona diversa da quella preposta alla Direzione degli Uffici disciplinari dell'Ente ai sensi del nuovo co. 7 dell'art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica *«agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare»* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Con specifico riguardo agli Ordini e Collegi professionali ed, in punto applicazione della L. 190/2012 ed individuazione del RPCT, il PNA 2016 ha posto e risolto la questione legata alla eventualità che nell'organigramma dell'Ente manchi una figura dirigenziale, esattamente come avviene all'interno dell'Ordine dotato di un solo Ufficio Amministrativo che funge da Segreteria Generale e da anche da Ufficio di Presidenza. Nel caso di specie è prevista la possibilità, in prima istanza, di nominare *“un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze”*.

Il PNA ha precisato che *“solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali, dunque con esclusione delle figure di Presidente, Consigliere Segretario, o Consigliere Tesoriere”* (PNA, Sez. III, par. 1.1). In sostanza, poiché il RPCT deve vigilare sulle fonti e sulle aree di rischio corruzione connesse all'attività amministrativa dell'ente, ed è obbligato a segnalare situazioni di rischio attivandosi e promuovendo presso l'Organo Direttivo l'adozione delle misure idonee ad eliminare il rischio stesso ed a prevenire il suo concretizzarsi, la persona che ricopre questo fondamentale ruolo di *“vigilanza e garanzia”* deve essere dotata oltre che di competenze giuridiche ed amministrative, anche di un adeguato grado di autonomia ed indipendenza dalle persone che esercitano il potere di direzione politica o di amministrazione, in via monocratica o collegiale. Inoltre deve poter promuovere l'azione disciplinare per l'accertamento di responsabilità soggettive degli organi di indirizzo.

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla L. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall'Autorità nell'Aggiornamento 2015 al PNA.

Il decreto, infatti, stabilisce che l'organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall'altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV *«le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza»*.

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC. Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*.

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso

possa provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

d) I collaboratori, i dipendenti, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l'Ordine: osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano le situazioni di illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dell'Ordine.

4. Gestione del rischio.

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

Ci si riferisce alla corruzione in un'accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalle fattispecie penali comprendenti episodi e situazioni che si risolvono nella deviazione della integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate.

Una esemplificazione delle attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione europea (COMM/2003/317), ove sono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra cui:

- l'individuazione di una posizione specifica per responsabili dei processi decisionali;
- l'istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
- la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
- l'adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e vigilanza;
- la promozione di strumenti di trasparenza;
- l'adozione di codici di condotta;
- lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;

- l'introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di finanziamento ai partiti e controllo finanziario esterno.

A livello normativo nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto all'art. 1. commi 5-8, della legge n. 190 del 2012².

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012 il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione;
- b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano rappresenta pertanto il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituito da un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dai rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili e dei tempi di applicazione di ciascuna misura.

Ai fini della predisposizione del programma è necessario effettuare una preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

² Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

5. Individuazione delle aree di rischio

L'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 indica le seguenti attività come i settori di operatività della amministrazione in cui è più elevato il rischio che si verifichi il fenomeno corruttivo:

- a) autorizzazione o concessione;*
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (oggi decreto legislativo 50/2016);*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.*

6. Rischi specifici dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese.

Con riferimento specifico all'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese, l'analisi del contesto interno ed esterno, mediante la descrizione dei processi decisionali sottesi a ciascuna attività, ha portato all'individuazione dei fattori di rischio che, sono da ricondurre alla mancata applicazione di procedure formalizzate.

Sulla base di tale preliminare analisi del contesto interno ed esterno all'Ordine, sono state individuate le principali attività a rischio:

- a) conferimento di incarichi di collaborazione;
- b) acquisizione di consulenze;
- c) procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche;
- d) compensi e rimborsi per gli organi istituzionali;
- e) affidamenti diretti;
- f) individuazione degli strumenti di affidamento;
- g) partecipazione a Commissioni di laurea;
- h) esercizio del potere disciplinare nei confronti delle iscritte all'Ordine;
- i) individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici;
- j) organizzazione di corsi di formazione;
- k) rapporti con sponsor dei corsi di formazione;

- l) concessione di patrocini;
- m) individuazione dei soggetti organizzatori degli eventi formativi accreditati per la formazione continua;

A queste aree di rischio deve aggiungersi, sul piano valutativo, quanto previsto dalle linee di indirizzo rese dall'ANAC nel PNA 2016 – Parte Speciale – la quale, in relazione agli Ordini Professionali ha individuato ulteriori tre macro-aree di rischio specifiche, sempre a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione ed ha reso gli esempi di eventi rischiosi indicando le possibili misure di prevenzione.

Fermi restando gli ulteriori approfondimenti e le analisi che saranno condotte in relazione ai rischi connessi alle particolari e concrete modalità organizzative ed attività amministrative dell'Ordine, appare – vista la approfondita disamina dell'ANAC e le funzioni di indirizzo che il PNA svolge rispetto ai RPCT adottati dagli Enti- necessario riportare l'individuazione esemplificativa dell'Autorità circa le aree di rischio specifiche.

Esse sono individuate in tre macro aree e precisamente:

- 1) Formazione professionale continua;
- 2) Rilascio di pareri di congruità;
- 3) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio il PNA ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, di possibili eventi corruttivi e misure di prevenzione, ribadendo che *"l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi"*. Appare fondamentale riportarli poiché a tali processi rischiosi è esposto l'Ordine.

Per quanto concerne la Formazione Professionale Continua, la fonte di disciplina è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, è necessario concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

In particolare si evidenziano i seguenti processi rilevanti:

- a) Esame e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- b) Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- c) Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli Ordini e Collegi territoriali;
- d) Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali.

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni possibili eventi rischiosi:

- a) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte degli Ordini territoriali.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

- a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi organizzati dai collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- c) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Per quanto concerne l'area di rischio relativa all'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali".

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità – che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016- resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Ciò posto nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell'Ordine, possono emergere i seguenti eventi rischiosi ed essere adottate le conseguenti possibili misure preventive:

I possibili eventi rischiosi sono in tal modo esemplificati:

- a) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- b) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- c) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le possibili misure preventive, seguendo il PNA 2016, si indicano:

- 1) necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- 2) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- 3) organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata

informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Per quanto concerne la macro area di rischio relativa alla *“Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi”*, il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina è indicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»*, che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che *«Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore»* (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Quanto ai possibili eventi rischiosi il PNA osserva: *“Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico”*.

Quanto alle possibili misure di prevenzione il PNA osserva che esse *“potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio interpellato”*.

In ogni caso in cui l'Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure:

- a) utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- b) rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza;
- c) prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste;
- d) valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza;
- e) se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- f) verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- g) eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

7. Possibili reati configurabili

I principali reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capo I del codice penale che potrebbero venire in essere con riferimento ai membri dell'Ordine e che di conseguenza è opportuno tenere in considerazione nella redazione del Piano anticorruzione sono i seguenti:

1. Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
3. Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
5. Concussione (art. 317 c.p.)
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
7. Peculato (art. 314 c.p.)
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
10. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

8. Valutazione delle aree di rischio

Dall'effettuazione dell'analisi preliminare sull'individuazione delle aree di rischio è emerso che la ridotta dimensione dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese, la presenza di un'unica fonte di entrata economica (ovvero le quote versate dagli iscritti annualmente), ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, nonché la limitatezza delle disponibilità economiche dell'Ente. Appare chiaro che tale ridotta dimensione dell'Ordine rende non semplice l'attuazione dei procedimenti amministrativi posti a tutela della trasparenza, dell'imparzialità e degli altri canoni previsti all'art. 97 Cost, che debbono necessariamente essere contestualizzati ed effettuati con ragionevolezza e buon senso, a fini di semplificazione e per non gravare l'Ente di procedure aggravate, costose in termini economici e di risorse umane, che renderebbero il raggiungimento del fine antieconomico.

Nell'ambito dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese, la valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività inerente alle aree di rischio sopraindicate.

La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione delle aree calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, richiamato e confermato sul punto dal PNA 2016.

Si tratta di una analisi che consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che produce.

Sulla base di tale analisi sono emerse le valutazioni di seguito riportate³:

A. Area: *acquisizione e progressione del personale* (procedure per l'assunzione del personale amministrativo; conferimento di incarichi ai propri dipendenti):

risultato valutazione complessiva del rischio: basso

³ I livelli di rischio sono espressi con valore numerico il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto. Indicativamente i livelli di rischio risultanti dal calcolo che prese fanno un indice numerico uguale o inferiore a 8,33 corrispondono ad un rischio limitato; i valori compresi tra 8,34 e 16,67 indicano un rischio medio; infine i valori superiori a 16,67 fino a 25 rappresentano un rischio elevato.

B. *Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (rapporti con aziende pubbliche e con le istituzioni; rapporti con aziende private; rapporti con le aziende; rapporti con professionisti e consulenti per l'affidamento di incarichi di consulenza; rapporti con gestori telefonici per utilizzo di strumenti -telefono, pc, stampanti o altri dispositivi- in uso all'Ordine):*
risultato valutazione complessiva del rischio: alto

C. *Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: (procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche; individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici, esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine)*
risultato valutazione complessiva del rischio: medio

D. *Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (compensi e rimborsi per gli organi istituzionali):*
Risultato della valutazione complessiva del rischio: alto

E. *Area: Formazione professionale continua;*
Risultato della valutazione complessiva del rischio: medio

Area: Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
Risultato della valutazione complessiva del rischio: medio

F. *Area: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.*
Risultato della valutazione complessiva del rischio: alto

G. *Area: Partecipazione di iscritti all'Ordine ovvero di cariche istituzionali a Commissioni di laurea.*
Risultato della valutazione complessiva del rischio: medio

H. *Area: Concessione di patrocinii.*
Risultato della valutazione complessiva del rischio: medio

9. Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio.

A. Area acquisizione e progressione del personale

L'Ordine non ha personale dipendente ed usufruisce del personale amministrativo assunto con regolare contratto dall'Unione Professionisti di cui in premessa.

Non sono state previste assunzioni nell'anno 2018. Laddove si presentasse la necessità di procedere a nuove assunzioni verrà pubblicato un allegato al presente Piano nel quale saranno specificate le modalità di attuazione del concorso pubblico stesso, oppure si darà atto alla procedura di contatto con altri enti pubblici che hanno già svolto concorsi pubblici ed hanno pubblicato la relativa graduatoria finale di idonei e vincitori.

Il rischio inerente il reclutamento di personale è da considerarsi medio tenuto conto della ridottissima dotazione organica dell'Ordine e della stabilità ed affidabilità del rapporto contrattuale oggi in essere.

B. Area affidamento lavori, servizi e forniture e affidamento incarichi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La procedure di affidamento rappresentano l'area maggiormente a rischio. Il rischio relativo all'area B è comune a tutti i procedimenti di riferimento sopra indicati e si mostra particolarmente elevato nella definizione dell'oggetto dell'affidamento, nell'individuazione della procedura da adottare, nella definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, nella costruzione del capitolato tecnico/disciplinare di gara e/o della bozza contratto/disciplinare d'incarico, nelle varianti in corso di esecuzione del contratto e nei rimedi adottati per la risoluzione delle controversie. Il rischio è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell'ente, con la difficoltà di programmare con tempestività le attività e i servizi necessari all'ente, con la ridotta dotazione organica, con l'assenza di un adeguato.

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO:

1. adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D. Lgs 165/2001 e al D. Lgs 39/20013 e del D. Lgs 50/2016;
2. adozione del regolamento delle acquisizioni in economia e costituzione dell'albo dei fornitori e dei consulenti quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti e di economicità;

3. adeguamento al sistema dei controlli interni;
4. rispetto delle indicazioni previste nel D. Lgs 50/2016 e del DPR 207/2010, con particolare rigore riguardo alla composizione delle commissioni di gara e nell'elaborazione dei bandi di gara;
5. la determinazione a contrarre deve essere adeguatamente motivata e si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione;
6. ricorso a Consip e al MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) o ad analoga centrale di acquisizione e/o costituzione di una centrale unica di committenza previo accordo consortile tra più enti pubblici del territorio;
7. distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell'atto finale, laddove possibile;
8. adozione dei patti d'integrità e dei protocolli di legalità da far sottoscrivere e accettare da tutti i partecipanti alle gare, quale presupposto necessario e condizionante per la partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti;
9. inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo.
10. anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi, garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti;
11. pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera, approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO:

1. Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;
2. La commissione di gara dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni, alle università o agli ordini professionali ed in possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere composti da soggetti appartenenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione. Qualora la commissione di gara sia monocratica (in caso di massimo

ribasso) l'apertura delle buste e la valutazione devono essere sempre affiancata da due soggetti testimoni e di supporto, dipendenti del Collegio delle Ostetriche di Varese.

Le procedure di affidamento diretto rappresentano l'area maggiormente a rischio, che è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell'Ordine, con la ridotta dotazione organica.

C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Al fine di ridurre eventuali fenomeni corruttivi, ogni provvedimento verrà adottato con procedimento che rispetti le linee guida dettate a livello nazionale ed il Regolamento interno.

Tutta la documentazione inerente l'adozione di un provvedimento continuerà ad essere immediatamente protocollata con numero progressivo e data.

Per quanto concerne la questione delle morosità delle iscritte, l'Ordine non ha stipulato alcuna convenzione con enti terzi per la riscossione delle quote non versate.

D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

In riferimento ai compensi e rimborsi per gli organi istituzionali, l'Ordine rimborsa le spese sostenute dalle cariche direttive per lo svolgimento dell'attività istituzionale a fronte della presentazione di apposite fatture/ricevute di pagamento.

L'Ordine si impegna all'adozione di apposito aggiornamento per determinare i rimborsi dovuti agli organi istituzionali in casi di trasferte, partecipazione a corsi di formazione o convegni.

E. Area: Formazione professionale continua;

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni possibili eventi rischiosi:

- f) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- g) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;

- h) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- i) mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione;
- j) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Collegio.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

- d) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- e) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del Collegio preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- f) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione.
- g)

F. Area: Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c., nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”. Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato “OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE”.

In sintesi, nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità – che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari

introdotti con il D.M. 165/2016- resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dei collegi territoriali, possono emergere i seguenti **eventi rischiosi**:

- d) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- e) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- f) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le possibili misure preventive, seguendo il PNA 2016, si indicano:

- 4) necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990;
- 5) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- 6) raccolta e rendicontazione dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto

G. Area: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Il rischio maggiore è connesso all'assenza di un Regolamento volto a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, al fine di definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, nonché di consentire la semplificazione, la trasparenza, la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese. E' necessario disciplinare le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento (come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165). Annesso al regolamento dovrebbe essere costituito e aggiornato pubblicamente un Albo dei consulenti che consenta d'individuare con la giusta speditezza il consulente cui conferire l'incarico di collaborazione, previa procedura comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo dei consulenti (permanentemente pubblico) e che posseggano i requisiti predefiniti.

Altro elemento di criticità è l'erronea valutazione che nei conferimenti d'incarico di collaborazione debba prevalere l'elemento fiduciario oppure che non si debba procedere ad una precisa valutazione dei presupposti di legittimità.

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO:

1. rispetto delle misure indicate nel d. Lgs 165/2001 art. 7 comma 6, con particolare riguardo ai presupposti di legittimità, alle procedure comparative, al divieto di rinnovo, alla temporaneità e alta qualificazione della prestazione;
2. pubblicazione sul sito istituzionale www.collegioostetrichevarese.it e ogni altra pubblicazione e diffusione richiesta dalle leggi vigenti e in particolare dal d. Lgs 33/2013, per un periodo non inferiore a trenta giorni, di un bando di selezione o procedura comparativa, in cui è indicato l'incarico che si vuole conferire, con l'indicazione preventiva dei requisiti e delle competenze professionali richieste e che non siano in alcun modo "personalizzati" e dovranno possedere meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti;
3. distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell'atto, laddove possibile;
4. obbligo di motivazione adeguata e puntuale con riguardo alle ragioni di pubblico interesse e all'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi, da esplicitare nell'atto che dà avvio alla procedura;
5. rispetto delle azioni in materia di trasparenza;
6. rotazione dei componenti della Commissione;
7. rotazione del responsabile del procedimento;
8. impossibilità a conferire l'incarico senza la debita sottoscrizione e acquisizione della dichiarazione in cui si attesti tra l'altro:
 - a) l'assenza di conflitti d'interesse, incompatibilità, inconferibilità, ai sensi della L. n. 190/2012, della d. Lgs. n. 33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013, e del D. Lgs. n. 165/2001 s.m. e i.;
 - b) lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. c del D. Lgs 33/2013;
 - c) il curriculum vitae, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e la copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;

La commissione di valutazione dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni o alle università ed in possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere composti da soggetti appartenenti all'organo di direzione politica dell'amministrazione. Si prescinde dalla costituzione del nucleo di valutazione se i requisiti predeterminati sono tali da azzerare qualsiasi tipo di discrezionalità nella scelta.

10. FORME DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI ELABORAZIONE E/O DI VERIFICA DEL P.T.P.C.T

Il presente Piano e ogni suo aggiornamento, prima dell'adozione finale da parte del Consiglio Direttivo, saranno sottoposti a consultazione pubblica sul sito www.collegioostetrichevarese.it, previa sollecitazione/informazione ai diversi stakeholder che, in via di prima adozione, sono identificati in:

1. FNOPO
2. Ordini Provinciali e Interprovinciali
3. Ostetriche/i iscritte/i all'albo (tramite mail/news specifica sul sito del Collegio)
4. Cittadini (tramite newsletter specifica sul sito dell'Ordine)
5. Ministero della Salute (Dipartimento professioni sanitarie)
6. Presidenza del Consiglio – Funzione pubblica
7. ANAC
8. Sindacati
9. Associazioni di utenti (Cittadinanza attiva, etc...)

Il sistema di coinvolgimento degli *stakeholders* sopra individuati avverrà in occasione di ogni aggiornamento e in occasione dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del piano come descritta nel successivo paragrafo. I contributi raccolti saranno resi pubblici sul sito del Collegio delle Ostetriche di Varese al termine di scadenza della consultazione, non inferiore a 10 giorni.

11. DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.T.P.C. ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

In occasione delle assemblee delle iscritte, sarà predisposta la necessaria reportistica che consenta di descrivere gli esiti del monitoraggio condotto e si raccoglieranno i suggerimenti utili per intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Il sistema di aggiornamento, secondo l'art. 1, comma 8, l. n. 190 il P.T.P.C.T. prevede l'adozione del nuovo piano, integrato con l'aggiornamento annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato all'ANAC.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

1. normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
2. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
3. emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
4. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

L'aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C./P.T.T.I

SEZIONE SECONDA

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'(P.T.T.I.)

1. La Sezione dedicata alla Trasparenza e l'Integrità dell'Ente.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività nell'amministrazione al fine di favorire il controllo del perseguimento della funzione pubblica e dell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'ente.

Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia (ANAC e FNOPO) l'ente si impegna per un'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

La Trasparenza è, dunque, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è, considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell'ANAC (PNA 2016, Linee Guida adottate con delibera n. 1310 del 28.12.2016). L'Ordine ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con il Piano già adottati ed i suoi aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".

Il rafforzamento della misura della trasparenza impone all'Ente di valutare e provvedere alla pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ove ritenuto necessario anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza.

In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D.lgs. 97/2016 ha ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza introducendo l'art. 2-bis rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta l'unificazione del Programma Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo

all'ANAC la competenza ad irrogarle, sulla base di apposito Regolamento adottato dall'ANAC il 16/11/2016.

Ai fini che direttamente riguardano questo Ente, dunque, risulta oggi normativamente chiarita (art. 2 bis), la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile. Sul punto l'ANAC ha adottato nel dicembre 2016 specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante PNA 2016, al fine di fornire chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" ed a fornire i necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali. Nella stesse Linee Guida, proprio al fine di definire la "compatibilità" fra la normativa vigente e l'ordinamento di alcuni enti, si sono definiti gli ambiti della programmazione della trasparenza e della tipologia o qualità dei dati da pubblicare, predisponendo una mappa completa e ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per la pubblica amministrazione. L'8 marzo 2017 l'ANAC ha deliberato l'approvazione di nuove Linee Guida che, nel confermare la sottoposizione agli obblighi degli Organi di indirizzo politico amministrativo, ha tuttavia precisato che sono esclusi dagli obblighi di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 i soggetti che ricoprono incarichi o cariche di cui sopra "a titolo gratuito". La natura gratuita non è esclusa dall'elargizione a favore dell'organo di indirizzo politico ed amministrativo di rimborsi spese, purché non assumano valore indennitario e se ne tenga conto, secondo le leggi fiscali vigenti, ai fini della determinazione dei redditi. L'Ordine rientra in questo ambito e la previsione a bilancio 2017 di "gettoni, indennità e rimborsi Organi Statutari" deve intendersi come provvista o capitolo di bilancio destinato ai soli "rimborsi spese" – oggetto di regolamentazione specifica dell'Ordine con regolamento approvato il 17.1.2017 in via provvisoria, il 11.5.2017 in via definitiva e sottoposto all'assemblea il 16.5.2017- e non per il pagamento di indennità o gettoni che non sono stati oggetto di deliberazione e non è previsto lo siano in futuro. La natura gratuita esclude la rigorosa applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 e la pubblicazione di tutti i dati, i documenti e le informazioni ivi indicate. L'Ordine, in ogni caso, si impegna a mantenere la pubblicazione dei curricula di ciascun membro del Consiglio Direttivo.

L'ANAC, richiamando il precedente atto di indirizzo del 2015 relativo agli ordini professionali ha precisato che, al fine di consentire l'adeguamento di questi soggetti agli obblighi sulla trasparenza, il criterio della compatibilità deve intendersi come *"necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle"*

diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti".

In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 l'Ordine adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l'Ordine definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio "Piano Anticorruzione".

Il nuovo art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come *"atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati"* (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quando stabilito dall'art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per l'Ordine: l'obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d. lgs. 33/2013 e degli allegati A) B) e C) alle Linee Guida 8.3.2017, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine. Tale previsione consente ai privati cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet dell'Ordine direttamente senza autenticazione ed identificazione.

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall'art. 10, comma

2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti.

Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, d. lgs. 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell'integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione.

Si tratta del dott.ssa Stefania Pazienza, consigliera del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio direttivo con delibera del 19 dicembre 2017.

2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione.

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Regio Decreto 11.02.1929 n. 275, Decreto legislativo luogotenenziale 23.11.1944 n. 382, L. 12.03.1957 n. 146). L'obiettivo del Piano è quello di garantire la diretta conoscenza e l'accessibilità totale da parte dei privati cittadini alle informazioni relative alla situazione patrimoniale dell'Ordine, nonché di verificare che i membri dell'Ordine svolgano le proprie funzioni in ossequio all'art. 97 Cost.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Per quanto concerne gli obiettivi strategici del PTPCT in punto qualità e tipologia del dato da pubblicare, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione è opportuno ripercorrere le novità normative alla luce della interpretazione applicativa dell'ANAC nel PNA 2016 e nelle prime Linee Guida del 28.12.2016 e dell'8.3.2017. Attraverso l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, *ex novo*, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter – «*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

Per rispettare gli obblighi di legge, l'Ordine pone come proprio obiettivo strategico il rispetto, la garanzia e la vigilanza sulla qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Pertanto il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati, con il supporto del RPCT, avrà cura con la medesima cadenza trimestrale sopra indicata, di valutare:

- 1) l'integrità,
- 2) il costante aggiornamento,
- 3) la completezza,
- 4) la tempestività,
- 5) la semplicità di consultazione,
- 6) la comprensibilità,
- 7) l' omogeneità,
- 8) la facile accessibilità,
- 9) la conformità ai documenti originali,
- 10) l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Per soddisfare le esigenze di chiarezza, veridicità ed aggiornamento del dato l'Ordine – per il tramite del RPCT – si fa obbligo di curare con “assiduità” ed “immediatezza” l'indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento, ferma restando l'applicazione alla Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale delle indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Un'altra agevolazione è contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del

Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

In ultimo e per esaurire la parte introduttiva relativa alle modifiche normative introdotte in materia di obblighi di Trasparenza della Pubblica Amministrazione, e relativa alla espressione dei principali obiettivi strategici dell'Ordine, va rilevato che il decreto 97/2016 ha perseguito, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali, così come fatto con le citate Linee Guida dell'8.3.2017.

Si consideri, infine, quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenuti a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. In quel caso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Salvi i limiti stabiliti dal decreto lgs 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016. gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

in capo all'Ordine, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole all'Allegato 1) delle Linee Guida del 28.12.2016 (Delibera n. 1310) relativo "SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE " e dell'8.3.2017 – nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della FNOPO.

I principali atti e documenti di cui si garantisce, ove non ancora pubblicati e nei tempi di legge, la pubblicazione sono in via sintetica indicati in:

1) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 da intendersi come *"ogni atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione/ente e i codici di condotta"* (PNA 2016, Linee Guida ANAC 28.12.2016);

2) Atti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente e segnatamente : a) titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna (art. 15), b) bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l'amministrazione (art. 19), c) dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22); d) provvedimenti amministrativi (art. 23); e) dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 43); f) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26, Delibera ANC 59/2013);

3) Dati relativi all'uso delle risorse pubbliche (art. 5 che riguarda ogni dato o documento concernente i pagamenti dell'ente e che permetta di individuare la tipologia di spesa sostenuta, l'ambito temporale di riferimento ed i beneficiari, la causale della spesa genericamente aggregabili nelle categoria delle Uscite correnti e delle Uscite in conto capitale) con particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti di sintesi quali il a) bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29); b) dati relativi ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio

(art.30); c) dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);

4) Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati, con particolare attenzione ai a) dati sui servizi erogati (art. 32); b) dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione; c) procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35).

5) Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37, delibera ANAC 39/2016 recante «Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8 co.2 della legge 69/2015»). A proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32 della l.190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs.50/2016, l'ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo l'Ordine si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto del prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione.

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono in conclusione individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- 1) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende, la pubblicazione nel sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", dei documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine.

- 2) Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.
- 3) Controllo trimestrale da parte del Responsabile della trasparenza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
- 4) Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.
- 5) Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell'Integrità.
- 6) Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la diffusione di informazioni all'interno dell'Ordine.

L'Ordine ha già predisposto ed attuato e si impegna di migliorare la sezione del proprio sito internet (<http://www.collegioostetrichevarese.it>) denominata "Amministrazione trasparente", avvalendosi del dipendente amministrativo dell'Unione Professionisti per la parte relativa all'accesso civico e del consulente informatico per la parte di introduzione dei dati nel Sito internet istituzionale. Tutto il personale dell'Ordine è coinvolto nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente programma.

Il responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza – Il nuovo Accesso Civico alla luce del c.d. F.O.I.A.

Le novità normative introdotte con il con D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più inteso soltanto come obbligo di pubblicazione ma come "libertà di accesso del cittadino a dati e documenti".

Infatti l'art. 2 del Decreto, nel modificare l'art. 1 comma 1 del D:lgs 33/2013, ha espressamente inserito l'indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come "accessibilità totale" al fine non solo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"

ma anche e soprattutto, al fine *“di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività dell'amministrazione”*.

A fronte della rimodulazione della trasparenza *on line* obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Mentre nella precedente versione del D.Lgs. 33/2013 oggetto della disciplina de qua erano *“gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni”*, nel riscritto comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 33/2013 si chiarisce che *“le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*.

Lo scopo della novella legislativa in materia di trasparenza è quello di garantire la libertà di accesso a dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione *“tramite l'accesso civico”* in primis e solo in subordine *“tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*. Per il perseguimento di questo scopo l'art. 6 del Decreto ha introdotto un nuovo comma 2 all'art. 5 del D.Lgs 33/2013 e stabilito che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis”*. Con i limiti indicati dalla norma citata, è stato dunque istituito un diritto generale di accesso a dati e documenti pubblici che torva il suo equivalente in quella che nei sistemi anglosassoni è definita con l'acronimo di FOIA (*Freedom Of Information Act*).

Dunque, mentre prima della riforma *“Madia”* l'accesso civico si configurava come inadempimento da parte della PA all'obbligo di *“pubblicare documenti, informazioni e dati sul proprio sito istituzionale”* poiché oggetto di accesso civico

erano solo i dati che dovevano obbligatoriamente essere pubblicati, dopo la riforma chiunque può accedere ai dati detenuti dalla PA anche se non compresi in quelli oggetto di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della trasparenza all'indirizzo e-mail: collegioostetricava@libero.it.

5. Processo di attuazione del Piano

Il responsabile della trasparenza ai fini dell'attuazione del programma è tenuto ad individuare il Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati; a tal fine si avvale dell'ausilio di referenti individuati all'interno dell'Ordine. In particolare si individuano i seguenti soggetti che si occuperanno dell'aggiornamento dei dati:

In capo al Responsabile vi è l'obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.

I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Il responsabile della trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione così come previsto dagli articoli 4, 26, 27 del d. lgs. n. 33/2013, dal d. lgs. n. 196/2003, dalle linee guida del Garante sulla privacy del 2 marzo 2011.

I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013).

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno della sezione "amministrazione trasparente".

L'Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa all'Ordine.

6. I soggetti interessati

Tale ultima sezione riguarda sia il Piano triennale di prevenzione alla corruzione, sia il Piano triennale sulla trasparenza e prenderà in esame alcuni aspetti coinvolgenti i soggetti interni all'Ordine nell'attuazione degli stessi. Si rinvia al paragrafo della Sezione Prima per l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano in materia di trasparenza.

7. Tutela del dipendente che denuncia illeciti

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d. lgs. 165/2001, l'art 54 *bis* rubricato *tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, il cosiddetto *whistleblower*.

Tale disposizione prevede che:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni".

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In merito a tale istituto occorre precisare nuovamente che l'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese non ha personale dipendente.

8. Codice di comportamento

Tutti i consulenti ed ogni altro collaboratore, nonché gli componenti del Consiglio Direttivo devono rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tale Codice di comportamento – predisposto dall'Ordine in sede di approvazione del presente Piano definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e da questi dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio direttivo alla prima riunione dello stesso.

9. Cause di inconferibilità e di incompatibilità

Il d. lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

L'Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l'esistenza di eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

Secondo quanto disposto all'art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazione negli enti di diritto privato in

controllo pubblico, “ Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”.

In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, l'Ordine provvederà a conferire l'incarico a soggetto diverso.

L'Ordine, anche successivamente al conferimento dell'incarico, verificherà l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso. Il monitoraggio svolto negli anni 2015 e 2016 non ha evidenziato l'emersione di cause di inconferibilità o incompatibilità presso la pubblica amministrazione (nemmeno a carico di consulenti oltre che dell'unica dipendente), né altre condizioni ostative o impeditive al rapporto con la pubblica amministrazione previste dal D.lgs. 39/2013.

SEZIONE TERZA

Normativa di riferimento

1. Leggi ed atti normativi nazionali

- Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946); e s.m. e i.;
- Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.112 del 16-5-1950 - Suppl. Ordinario); e s.m. e i.;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112); e s.m. e i.;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012) e s.m. e i.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; e s.m. e i.;

- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m. e i.;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; e s.m. e i.;
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. e i.;
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, più esattamente norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

- D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”*. Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato *“OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE”*.

ATTI ANAC

- Comunicato Anac 13/07/2015 Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2015)
- Atto Anac 16 dicembre 2015 - Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017
- Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*
- Determinazione Anac n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2015 -Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 - *«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*
- Comunicato del Presidente Anac del 3 giugno 2015 - Pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013.
- Orientamento Anac n. 24 del 23 settembre 2015 - art. 22, d.lgs. n. 33/2013 – sanzione- divieto di erogare somme – applicazione - indicazioni.

- Comunicato Anac 18/02/2015 Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. - Comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione
- Delibera Anac n. 144 del 07 ottobre 2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" – 20 ottobre 2014
- Delibera Anac 9/09/2014 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento
- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 " Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016".
- Regolamento ANAC in materia d'esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
- Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;

- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente ad oggetto le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".
- Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 1310 del 28.12.2016, recanti «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» ed Allegato 1 – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Delibera CIVIT n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019

CODICI DI COMPORAMENTO

- Delibera ANAC n. 75/2013 - Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- Codice di Comportamento del Collegio delle Ostetriche di Varese 2017-2019.